



Unioni civili

Con l'entrata in vigore della **legge Cirinnà** (legge n. 76/2016) anche in Italia sono state regolamentate le unioni civili tra coppie dello stesso sesso, equiparandole giuridicamente ai matrimoni civili. Le unioni civili possono essere costituite da due persone maggiorenni, attraverso una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile (alla presenza di due testimoni) e la conseguente registrazione nell'Archivio di Stato Civile.

Attraverso l'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, in particolare l'obbligo di contribuire ai bisogni familiari e l'obbligo all'assistenza morale e materiale (in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro). Diversamente dal matrimonio, però, non sono previsti obblighi di fedeltà.

L'equiparazione ai matrimoni civili permette di estendere anche alle coppie dello stesso sesso i diritti sociali, fiscali e patrimoniali (reversibilità della pensione, diritti di successione, permessi per lutto o assistenza al coniuge malato, ecc.) previsti dapprima esclusivamente per le coppie eterosessuali.

Lo scioglimento dell'unione civile può avvenire attraverso una modalità semplificata, di fronte all'ufficiale di Stato Civile (effettiva in 3 mesi), o in sede giudiziale, seguendo le norme in vigore per il divorzio.

La legge si applica anche alle coppie omosessuali che hanno contratto il matrimonio (o istituto equiparabile) all'estero.



Contratti di convivenza

La legge Cirinnà consente anche di regolamentare le **convivenze di fatto**, attraverso appositi contratti di convivenza. La stipula di questi contratti permette ai conviventi di ottenere gli stessi diritti dei coniugi in materia di assistenza in carcere e in ospedale, di salute (malattia, morte, donazione organi, ecc.) e in casi di incapacità di intendere e di volere; gli obblighi reciproci sono però minori e così anche i diritti (per esempio, è esclusa la reversibilità della pensione).

Il contratto di convivenza può essere risolto per accordo delle parti, recesso unilaterale, trasformazione del rapporto in matrimonio o unione civile o morte di uno dei contraenti.

